



Assicurazione

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

n. 65/150580408 (RCT) n. 44/150580608 (Incendio) n. 77/150580871 (Infortuni)

Periodo di validità: dalle ore 00:00 del 1 gennaio 2017 alle ore 00:00 del 1 gennaio 2021

Società titolare della polizza: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Contraente della Polizza in nome proprio a beneficio degli utenti: Comitato Italiano Gas

Si ricorda che il Comitato Italiano Gas (CIG), in qualità di Contraente della polizza opera per conto degli utenti finali civili del gas e non è titolare di legittimazione passiva ai fini della liquidazione dei danni.

in ottemperanza alle disposizioni delle pertinenti deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) il Comitato Italiano Gas (CIG) a partire dall'anno 2004 ha sottoscritto con varie Compagnie di Assicurazione individuate mediante gara pubblica ad evidenza europea, una polizza di assicurazione nazionale collettiva in nome e per conto degli utenti finali civili del gas distribuito a mezzo reti. Nel corso degli anni i contenuti del contratto di assicurazione sono stati progressivamente migliorati incorporando sia maggiori benefici economici (incremento dei massimali e, ove reso possibile dal mercato, riduzione del premio) sia coperture assicurative più ampie (quanto a utenze assicurate e a servizi garantiti dalla copertura assicurativa). Per informazioni e documentazione sulle polizze applicabili a sinistri avvenuti prima del 1 gennaio 2017 si faccia riferimento ai link disponibili sulla destra. Per una cronistoria dettagliata della genesi e dell'evoluzione della copertura assicurativa si utilizzi questo link [Cronistoria](#).

Nel mese di dicembre 2016 il CIG ha sottoscritto con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA la polizza di assicurazione valida per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, sulla base delle disposizioni della Delibera AEEGSI n. 223/2016/R/GAS del 12 maggio 2016, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS, PER IL QUADRIENNIO 1 GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2020". Per informazioni sulla gara di aggiudicazione si utilizzi questo link "[Gara di appalto 2016](#)".

La polizza, come le precedenti, "ha per oggetto l'assicurazione per gli infortuni, per i danni materiali a beni immobili e/o Cose e per tutte le conseguenze della Responsabilità Civile derivanti agli Assicurati in seguito a sinistri che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas da qualsiasi evento occasionate, che si manifestano mediante incendio, scoppio ed esplosione. Si intendono compresi gli infortuni per casi d'intossicazione e asfissia comunque provocati da gas, monossido di carbonio etc." (Articolo 1 della polizza).

In sostanza la polizza copre tutti i danni a beni mobili e/o immobili e alla salute, a qualsiasi titolo provocati e da chiunque subiti, che abbiano origine a valle del punto di riconsegna (in genere il

contatore gas) su utenze servite a mezzo di reti di trasporto o distribuzione, anche se determinati da suicidio o tentato suicidio.

In particolare la nuova polizza in vigore per il periodo 2017-2020, contiene alcune novità di interesse per gli utenti assicurati:

- i. La durata della copertura assicurativa è stata estesa da tre a quattro anni: la nuova polizza avrà effetto dal 1° gennaio 2017 e terminerà al 31 dicembre 2020.
- ii. Il costo per Utente della copertura assicurativa è stato ridotto a euro 0,5950 per Utente all'anno (0,6375 il valore precedente).
- iii. Sono stati considerevolmente aumentati i massimali previsti per la sezione incendio a euro 501mila per ogni sinistro (euro 180mila in precedenza) per danni a immobili e a euro 150mila (euro 80mila in precedenza) per danni a cose.
- iv. Sono stati altresì aumentati i massimali della sezione infortuni fino a euro 301mila (euro 210mila in precedenza) per il caso di morte o invalidità permanente totale.
- v. E' stato previsto sia per la sezione Responsabilità Civile verso Terzi, sia per la sezione Incendio, che le garanzie prestate dalla polizza saranno operanti indipendentemente dall'esistenza di altre polizze stipulate per il medesimo rischio. La Società si farà quindi carico di liquidare i danni nei tempi e nei modi previsti dal contratto, fatta salva la facoltà di regresso verso gli altri assicuratori, garantita dal Codice Civile.
- vi. E' stato previsto per la sezione Incendio che la richiesta di erogazione di un anticipo inoltrata dall'Utente assicurato obbliga la Società al pagamento in favore del richiedente di un acconto nei termini previsti anche qualora ricorrano gli impedimenti indicati nel contratto.
- vii. E' stato confermato, a parità di condizioni, per la sezione infortuni, il rimborso delle spese mediche eventualmente sostenute dagli assicurati con un massimale di euro 8mila, nonché la diaria giornaliera per inabilità temporanea.
- viii. E' stato confermato il riconoscimento di un rimborso dei costi di alloggio sostitutivo con un massimale pari a euro 50mila per ogni sinistro e per ogni alloggio resosi inagibile a causa del sinistro medesimo.
- ix. Sono state confermate le clausole di profit-sharing tra Società e Contraente per la sezione incendio e infortuni con riconoscimento del 100% del margine residuo in favore della Contraente. In tal modo si determinerà, come avvenuto negli ultimi anni, una ulteriore riduzione del premio riconosciuto alla Compagnia di Assicurazione.
- x. E' stata mantenuta la clausola di recesso unilaterale in favore della sola Contraente.

MASSIMALI/CAPITALI/LIMITI DI INDENNIZZO PREVISTI DALLA POLIZZA VALIDA DAL 1.1.2017 AL 31.12.2020

	A1. Euro 11.000.000,00 (euro undici milioni) per ogni sinistro per danni a persone e/o beni immobili e/o cose anche se appartenenti a più persone, per tutte le utenze coperte dalla presente polizza, con la sola precisazione di cui al punto seguente.
Sezione Responsabilità A Civile verso Terzi	Con riferimento alle sole utenze di cui al punto "3" della definizione "v. Utenze Assicurate", il predetto massimale di Euro 11.000.000,00 , si deve intendere come esposizione massima in aggregato annuale per tutti gli eventuali sinistri occorsi sull'insieme delle sole utenze di cui si tratta. In caso di supero dell'esposizione massima aggregata annua, la liquidazione dei risarcimenti avverrà con ripartizione pro-quota.
	B1. Euro 501.000,00 (euro cinquecentounomila) per ogni sinistro per danni a immobili o porzione degli stessi.
Sezione Incendio B	B2. Euro 150.000,00 (euro centocinquantamila) per ogni sinistro per danni a cose. B3. Euro 25.000,00 per maggiori costi di alloggio sostitutivo per ogni sinistro per ogni alloggio resosi inagibile a causa del sinistro, ex Articolo 33.
Sezione Infortuni C	C1. Euro 301.000,00 (euro trecentounomila) per il caso Morte. C2. Euro 301.000,00 (euro trecentounomila) per il caso di Invalidità Permanente Totale.

**MASSIMALI/CAPITALI/LIMITI DI INDENNIZZO PREVISTI DALLA POLIZZA
VALIDA DAL 1.1.2017 AL 31.12.2020**

C3. Euro 8.000 (euro ottomila) per rimborso spese mediche per ogni Assicurato per ogni sinistro ex Articolo 45.

C4. Euro 250/die per il caso di Inabilità Temporanea per ogni Assicurato per ogni sinistro ex Articolo 44.

Con riferimento alle sole utenze di cui al punto “3” della definizione “v. Utenze Assicurate”, sarà operante un limite catastrofale annuo di **Euro 10.000.000,00** (euro dieci milioni) per tutti gli eventuali sinistri occorsi sull’insieme delle sole utenze di cui si tratta. In caso di supero di tale limite, gli indennizzi saranno erogati con ripartizione pro-quota. E’ convenuto altresì che nel caso di sinistri a utenze di tipo “c)” della definizione “u. Utenze Assicurate”, si intendono esclusi dalla copertura i soggetti non qualificabili come utilizzatori diretti dell’utenza (degenti, allievi, detenuti, ecc.).